



Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Questo regolamento entra in vigore per gli studenti immatricolati o iscritti al primo anno di corso dall' Anno Accademico 2022/2023

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione. La prova finale consiste in una prova orale secondo le modalità definite nel successivo art. 4 e congruentemente agli obiettivi formativi del corso di studio.

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) definisce il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di Ateneo, e stabilisce le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

Art. 3 Commissione Prova Finale

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche.

Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del Corso stesso. Per ogni argomento è indicato un docente tutor referente.

È prevista la frequenza di laboratori di ricerca (anche di diversi responsabili), per un totale di 5 CFU (75 ore), come attività propedeutica allo svolgimento della prova finale che verterà su una discussione delle attività svolte in tali laboratori senza prevedere la stesura di un elaborato finale.



Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche

La scelta dell'argomento sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'Art. 2.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

Art. 5 Conferimento del Titolo

Completate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art.6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale), ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento.
 - a Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di CFU.
2. La media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centodecimi verranno aggiunti:
 - a. Un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.
 - b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionali o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d. Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:

Punteggio aggiuntivo in centodecimi	Media iniziale in trentesimi
6	≥ 28
5	< 28 e ≥ 27
4	< 27 e ≥ 26
3	< 26 e ≥ 24
2	< 24 e ≥ 22
0	< 22



Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centodecimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 7 Norme transitorie e finali

La nuova modalità di prova finale entra in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2024/2025 per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell'A.A. 2022/2023.

Agli studenti delle coorti precedenti tale modalità potrà essere consentita facoltativamente.

Il Regolamento sulla prova finale del Corso di laurea (L) in Chimica viene pubblicato sul sito web del Corso di studio:

<http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/regolamenti.html>.